

CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 74

Data 24/11/2010

OGGETTO: Regolamento del mercato agricolo di vendita diretta di Velletri, in Località Rioli.

L'anno **DUEMILADIECI**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **16.19**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

1)	SERVADIO	FAUSTO Sindaco	17)	CROCETTA	LUIGI
2)	TREGGIARI	EMANUELA Presidente	18)	ANDREOZZI	SERGIO
3)	CUGINI	GIULIANO	19)	MONACO	ELIS
4)	SERAFI	CARLO	20)	RIGHINI	GIANCARLO
5)	TADDEI	FABIO	21)	CERINI	GIANNI
6)	CIAFREI	GIULIA	22)	BORRI	GIANNI
7)	CESTRILLI	GIANFRANCO	23)	QUAGLIA	CARLO
8)	BARRACCHIA	DANIELE	24)	D'ANDREA	FABIO
9)	PALLOCCA	MASSIMO	25)	TRIVELLONI	GIAN LUCA
10)	DE SANTIS	FRANCO	26)	CIARCIA	MARILENA
11)	CIARLA	MASSIMO	27)	LADAGA	SALVATORE
12)	D'ANDREA	PATRIZIO IVO	28)	NARDINI	FRANCESCO
13)	BAGAGLINI	VALTER	29)	SORRENTINO	TULLIO NICOLA
14)	BAGAGLINI	VINCENZO	30)	CUGINI	ROLANDO
15)	TRENTA	ROMINA	31)	ANDOLFI	MASSIMO
16)	ROSSI	DANILO			

Presiede il Presidente EMANUELA TREGGIARI

In corso di seduta il Presidente Emanuela Treggiari è sostituito dal Vice Presidente MARILENA CIARCIA.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa ROSSELLA MENICHELLI

Presenti, al momento della votazione n. 19.

Assenti i Consiglieri Serafi, Taddei, Rossi, Andreozzi, Righini, Cerini, Borri, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino.

Relaziona l'Assessore Carlo Guglielmi.

- ☐ Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
- ☑ In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i Sigg. **Daniele Barracchia**, **Sergio Andreozzi**, **Carlo Quaglia**. Su proposta del Dirigente del Settore Dott. Massimo De Gregori.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri dei funzionari Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 (All. A);

Visto l'emendamento al regolamento presentato ed approvato in corso di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- con deliberazione n. 3 del 09.01.2009 il Consiglio Comunale ha concesso al C.O.V., Consorzio Ortofrutticolo Veliterno, costituito tra i soggetti autorizzati che operano nella struttura, iscritto nella C.C.I.A.A. di Roma al n° 07992391008 del registro delle imprese il 31/05/04, l'autogestione della struttura comunale denominata "Centralina Ortofrutticola Rioli", alle condizioni previste nella stessa deliberazione ed ha approvato la regolamentazione diretta a disciplinare le attività svolte nella struttura stessa, di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e di vendita diretta dei produttori agricoli di frutta e verdura e prodotti agricoli trasformati;
- in data 25.05.2009 la Provincia di Roma ed il Comune di Velletri, congiuntamente al predetto C.O.V. concessionario della gestione, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'istituzione, in via sperimentale, nella struttura di Rioli, del Farmer Market secondo gli indirizzi di cui al D.M. 20.11.2007 relativi alla realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

Dato atto che:

l'attività del predetto Farmer market ha avuto inizio in data 13.06.2009;

Ritenuto

 dover disciplinare l'attività del Farmer Market anche in relazione a quanto riportato nel predetto protocollo d'intesa;

Visti

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.11.2007 "attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- la legge Regione Lazio 24.12.2008, n. 28, "Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"
- la delibera della Giunta Comunale n. 437 del 21.12.2009 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle attività, numero di posteggi e tariffe nella "Centralina Ortofrutticola Rioli"

Dato atto che

 La Provincia di Roma ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di regolamento del mercato agricolo in località Rioli, in relazione all'intesa richiamata in premessa;

Sentita

• la I Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 4,10 e 22 Novembre, come da verbali in atti;

Visto l'emendamento presentato ed approvato in corso di seduta, per effetto del quale risultano modificati gli artt. 8 e 10 del dettato regolamentare;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 19, su n. 19 presenti e n. 19 votanti, resi per appello nominale.

DELIBERA

- Di dare atto che nella struttura comunale sulla Via di Rioli-Sp 95° (mercato coperto) si svolge il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta, al dettaglio, da parte degli imprenditori agricoli o mercato agricolo, già previsto nel proprio atto n. 3/2009 e poi avviato, in via sperimentale, a seguito di protocollo di intesa in data 25.08.2009 con la Provincia di Roma e con il C.O.V., di cui in premessa.
- Di approvare il regolamento per la vendita diretta di prodotti agricoli nel mercato di cui trattasi, allegato sotto la lettera "B", che si compone di n. 10 articoli. Il presente regolamento sostituisce la "Regolamentazione dei produttori agricoli di frutta e verdura e prodotti agricoli trasformati", approvata con propria deliberazione n. 3/2009, richiamata in premessa.
- 3 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrate a carico del bilancio comunale.



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 74 del 24-11-2010

				ž.					
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 24-11-2010									
DELIDERA	DI CONSIG	Mo comenn	111						
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI VENDITA									
DIRETTA DI VELLETRI, LOCALITA' RIOLI									
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato									
con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.									
Parere in ord	dine alla sola	a regolarità tecnio	ca: FAV	ORPVO	LE				
				(Madsimo	NGENTE De Gregor	<i>i</i>)			
				Il Respons	De Gregor	izio			
				······································					
Data 19	.11. 20.	10							
Parere in or	dine alla sola	a regolarità conta	ıbile:			6			
		CC	OPERTURA FINANZIA	RIA					
	Al:								
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo				
Data			71.0	17. 116	:-:- T:i				
			II Res	sponsabile del Serv	izio Finanziai	10			

Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 74 del 24.11.2010

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA DI VELLETRI, LOCALITA' RIOLI

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento e svolgimento del mercato
- Art. 2 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo
- Art. 3 Prodotti posti in vendita
- Art. 4 Modalità di partecipazione al mercato dei produttori agricoli
- Art. 5 Obblighi per gli operatori commerciali agricoli
- Art. 6 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 7 Prezzi di vendita
- Art. 8 Organi di controllo
- Art. 9 Attività correlate alla vendita di prodotti agricoli e attività collaterali
- Art. 10 Sanzioni

Art. 1

Oggetto, denominazione e svolgimento del mercato

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato di vendita diretta riservato agli imprenditori agricoli presso il mercato coperto di proprietà comunale in località Rioli Via di Rioli (centralina ortofrutticola di Rioli), ai sensi del decreto 20.11.2007 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito indicato come mercato agricolo.
- 2. Il mercato agricolo è denominato ColtiVendo.
- 3. Il numero e le superfici dei posteggi di vendita ed i giorni e gli orari di svolgimento del mercato sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, previo accordo con l'ente gestore della struttura. I giorni, fissati in due mattinate a settimana, e gli orari di vendita sono resi pubblici nella bacheca presso la centralina, salvo eventuali altre forme di pubblicazione ritenute opportune. La Giunta Comunale autorizza anche eventuali edizioni straordinarie del mercato o modifiche temporanee delle giornate e/o degli orari stabiliti, rese pubbliche nelle forme di cui sopra.

Art. 2

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo

- 1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, nella sezione speciale imprese agricole o piccoli imprenditori-coltivatori diretti, la cui azienda risulti ubicata nell'ambito del territorio del Comune di Velletri. Sono comprese le imprese agricole, con sede aziendale nel Comune di Velletri ed iscritte alla C.C.I.A.A. di Roma, che abbiano parte di terreni agricoli ubicati nei Comuni confinanti con il Comune di Velletri, compresi quelli nei comuni di Cisterna di Latina ed Aprilia, appartenenti alla Provincia di Latina.
- 2. A seguito di protocollo d'intesa stipulato con la Provincia di Roma, sono ammessi al mercato anche le imprese agricole o i coltivatori diretti, iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, nella sezione speciale imprese agricole o piccoli imprenditoricoltivatori diretti, la cui azienda risulti ubicata nell'ambito del territorio della Provincia di Roma.

Art. 3

Caratteristiche dei prodotti posti in vendita

- I prodotti posti in vendita nel mercato, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
 trasformazione, devono provenire esclusivamente dai terreni della propria azienda o
 dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ubicati nell'ambito territoriale del Comune di
 Velletri, con la eccezione per i prodotti derivanti da terreni della stessa azienda agricola,
 ubicati nei comuni confinanti con Velletri, compresi quelli ubicati nei comuni di Cisterna di
 Latina ed Aprilia, appartenenti alla Provincia di Latina.
- 2. I prodotti posti in vendita dalle imprese agricole con sede in altri comuni della Provincia di Roma devono provenire esclusivamente da terreni dell'azienda, ubicati nell'ambito territoriale della Provincia di Roma.
- 3. I prodotti agricoli devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi, ad eccezione dei prodotti coltivati in serra e dei prodotti che, tradizionalmente, si vendono conservati o secchi come cipolle, patate, agli, legumi e frutta secca.
- 4. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli, anche trasformati, nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche dei banchi temporanei e dei mezzi di trasporto, nel rispetto del regolamento CE 852/2004 del Parlamento e del Consiglio e dell'Ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

5. E' vietata la vendita di prodotti OGM.

Art. 4

Modalità di partecipazione al mercato dei produttori agricoli

- 1 Per poter effettuare la vendita i produttori agricoli devono presentare al Comune di Velletri-Ufficio Commercio, comunicazione ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 228/2001 e contestuale domanda di assegnazione temporanea di posteggi nel mercato agricolo di Rioli, su modelli predisposti dallo stesso ufficio, contenenti, oltre le generalità:
 - a) dichiarazione relativa alla iscrizione nel Registro Imprese di cui all'art. 8 legge 580/1993 come previsto all'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del d.lgs.228/2001;
 - c) dichiarazione di essere in regola con la normativa igienico sanitaria per l'attività di produzione primaria dell'azienda indicata, nonché dei mezzi di trasporto e degli eventuali banchi di esposizione dei prodotti;
 - d) dichiarazione di essere a conoscenza del presente Regolamento ed in particolare degli obblighi stabiliti per gli operatori commerciali agricoli;
 - e) l'indicazione della tipologia di prodotti che si intende porre in vendita;
 - f) copia del proprio fascicolo aziendale;
 - g) dichiarazione di essere a conoscenza che la gestione è affidata all'ente gestore, con le modalità stabilite nella relativa convenzione, in caso di affidamento della gestione del mercato ad un ente gestore diverso dal Comune;
 - h) dichiarazione relativa alle condizioni di priorità di cui al successivo articolo 6.
- 2 Eventuali modifiche della denominazione, legale rappresentante o sede dell'impresa e variazioni dell'azienda e/o della tipologia di prodotti posti in vendita devono essere preventivamente comunicate al Comune.
- 3 Copia della predetta domanda o della comunicazione di modifica, debitamente protocollata, è rimessa, a cura dell'interessato, all'ente gestore per l'assegnazione dei posteggi, salvo diniego da parte del Comune.
- 4 L'assegnazione del posteggio, per le giornate richieste, è effettuata dall'ente gestore, con le modalità di cui all'art.6, previo pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del posteggio, secondo le tariffe e con le modalità stabilite dal Comune di Velletri.
- 5 Non è consentito l'accesso al mercato di produttori non in regola con i pagamenti relativi alla occupazione del suolo pubblico.
- 6 I produttori agricoli accedono alla struttura al massimo un'ora prima dell'orario di vendita; lasciano la stessa non oltre l'ora successiva all'orario finale di vendita.
- 7 E' vietata la vendita fuori degli spazi assegnati e fuori delle giornate e orari iniziale e finale di vendita.
- 8 I produttori agricoli si impegnano ad aderire e partecipare alle attività correlate attivate dal Comune o dall'ente gestore.

Art. 5

Obblighi per gli operatori commerciali agricoli

- 1 La vendita di prodotti agricoli può essere effettuata solo dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- 2 I produttori agricoli sono tenuti a:
 - a) porre in vendita esclusivamente prodotti aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, a prezzi definiti con le modalità di cui all'articolo 7;
 - b) occupare solo il/i posteggi assegnati;
 - c) utilizzare attrezzature di vendita ed operare nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e

delle procedure di autocontrollo dell'igiene;

- d) operare, per la propria attività di vendita, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;
- e) osservare gli orari di inizio e cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura e chiusura del mercato, stabiliti con provvedimento della Giunta comunale;
- f) mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e lasciare pulito e sgombero da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine dell'orario di vendita. I rifiuti a cura del produttore devono essere collocati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- g) riconsegnare giornalmente, al termine dell'orario di mercato, il posteggio privo di merci, persone o cose e nello stato in cui è stato concesso;
- h) esporre al pubblico i prezzi dei singoli prodotti venduti;
- esporre al pubblico, sulla struttura di vendita, un cartello ben leggibile, contenente la denominazione e sede dell'azienda, superficie del fondo agricolo e tipologia delle colture o dei generi prodotti;
- j) consentire al Comune o all'ente gestore e/o al Comitato di cui all'art. 8 di effettuare eventuali verifiche nella propria azienda agricola sulle effettive produzioni e rispettive quantità;

Art. 6

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

- 1 L'assegnazione dei posteggi nel mercato agricolo è temporanea viene effettuata dall'ente gestore.
- 2 A ciascun operatore possono essere assegnati un massimo di 2 (due) posteggi, possibilmente consecutivi.
- 3 I posteggi vengono assegnati con le modalità di cui appresso e nel rispetto dei criteri di priorità indicati. Nei limiti del rispetto delle modalità e criteri stabiliti, viene garantita all'operatore l'assegnazione dello stesso posteggio nei diversi periodi stagionali.
- 4 I posteggi possono essere assegnati previa prenotazione, effettuata mediante pagamento anticipato della relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico:
 - a) La prenotazione può essere effettuata per il massimo di giornate di mercato che si svolgono nell'arco di 30 giorni consecutivi, non oltre sette giorni prima della prima giornata di vendita.
 - b) In caso di assenza, nel periodo prenotato, di oltre tre giornate, l'operatore commerciale agricolo perde il diritto ad eventuali successive prenotazioni, per i successivi 6 mesi dalla scadenza del periodo.
 - c) I posteggi prenotati e non occupati all'inizio dell'orario di vendita possono essere assegnati ad altri operatori agricoli presentatisi per la vendita.
- 5 I posteggi non prenotati sono assegnati giornalmente secondo l'ordine di presentazione al mercato per la vendita.
- 6 Ai fini dell'assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui sopra si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze nel mercato nell'anno precedente;
 - b) agricoltore donna (sesso femminile del titolare nelle imprese individuali o del legale rappresentante in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci nelle s.n.c., della maggioranza dei soci accomandatari nelle s.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le soc. Cooperative);
 - c) giovane agricoltore (età inferiore a 40 anni del titolare nelle imprese individuali o del legale rappresentante in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci nelle s.n.c., della

maggioranza dei soci accomandatari nelle s.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le soc. Cooperative);

d) commercializzazione di prodotti biologici certificati;

- e) commercializzazione di prodotti ottenuti con tecniche che garantiscano maggiore rispetto dell'ambiente mediante tecniche di produzione integrata;
- f) commercializzazione di prodotti di qualità certificata (DOP, IGP, DOC, e DOCG);

g) commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);

- h) commercializzazione di prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005:
- i) imprese che garantiscono la trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti mediante l'indicazione del costo di produzione, dell'eventuale costo di trasformazione e del costo di vendita;
- j) data di presentazione al Comune della domanda di assegnazione del posteggio (completa della documentazione richiesta);
- k) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della L.580/1993 come "impresa agricola" o "coltivatore diretto";

1) sorteggi;

- 7 In caso di cessione della attività produttiva a terzi soggetti il subentrante potrà richiedere l'assegnazione dello stesso posteggio utilizzato dal cedente, previa comunicazione e contestuale domanda di cui all'art. 4 comma 1.
- 8 L'ente gestore raccoglie giornalmente, in apposito registro, le presenze degli operatori per ciascun posteggio.

Art. 7 Prezzi di vendita

1. I prezzi praticati per i prodotti posti in vendita dovranno essere contenuti e compresi tra i prezzi all'ingrosso e quelli al dettaglio. Dovranno essere inferiori almeno del 30% rispetto ai prezzi riscontrabili presso il servizio informatico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, servizio SMS Consumatori 47947, con riferimento alla medesima tipologia e qualità di prodotto.

Art. 8 Organi di controllo

1 Per la verifica del corretto funzionamento del mercato è istituito un Comitato di mercato, con sede presso il Comune di Velletri. Sono fatti salvi, in ogni caso, la vigilanza e i controlli che il Comune di Velletri può disporre direttamente.

Sulla esatta applicazione e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento vigila l'Ente Gestore che in caso di violazione applica i provvedimenti di cui ai successivi articoli.

2 Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante del Comune di Velletri, che svolge funzioni di Presidenza;

b) un rappresentante della Provincia di Roma;

- c) un rappresentante della Regione Lazio;
- d) un rappresentante delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante dell'ente gestore che svolge anche funzioni di segreteria, in caso di affidamento in gestione del mercato.

3 I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) devono essere designati congiuntamente dalle rispettive associazioni di categoria. In caso di mancata designazione entro il termine prefissato,

- il Comune provvederà a nominare un rappresentante individuato tra i nominativi segnalati dalle singole associazioni.
- 4 Il Comitato è nominato dal sindaco e dura in carica 5 anni.
- 5 Il Comitato esercita le seguenti funzioni di controllo:
 - a) vigila sul buon andamento del mercato nonché sul rispetto delle regole fissate dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento in materia;
 - b) vigila sulla qualità e tipologia dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - c) vigila sulla trasparenza dei prezzi di vendita ed in particolare controlla che il prezzo dei prodotti posti in vendita sia mediamente inferiore al 30% rispetto a quello risultante dalla rilevazione dei prezzi al consumo per il centro Italia riscontrabile sul sito informatico del Ministero delle Politiche agricole e Forestali SMS Consumatori 47947 per i prodotti di analoga categoria, anche sulla base delle segnalazioni delle Associazioni dei Consumatori;
 - d) segnala all'ente gestore e al Comune eventuali aziende da sottoporre a verifica;
 - e) può eseguire direttamente, o a mezzo di proprio incaricato, verifiche presso le aziende dei produttori per il controllo delle effettive produzioni e rispettive quantità.
- 6 Il Comitato avanza proposte per il miglioramento e l'incentivazione dell'attività di mercato e propone eventuali modifiche al presente regolamento.
- 7 Il Comitato decide su eventuali contrasti interpretativi relativi alla applicazione del regolamento in materia di prodotti vendibili e stagionalità degli stessi.
- 8 Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi e/o su richiesta di ciascun membro del Comitato stesso.

Art. 9

Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli e attività collaterali

- 1 All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti agricoli ed ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale di riferimento, che potrebbero migliorare e incrementare l'attività di vendita.
- 2 Le attività complementari devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente e previo rilascio di tutte le autorizzazioni, certificazioni o licenze previste.
- 3 Non sono ammesse attività collaterali di commercio.
- 4 E' ammessa, eventualmente, una attività di somministrazione di alimenti e bevande, a carattere permanente o a carattere stagionale, proposta dall'ente gestore e/o dal Comitato di Mercato o dal Comune stesso, al fine di offrire un servizio integrativo agli operatori ed ai consumatori, soggetta alla specifica normativa.

Art. 10 Sanzioni

- 1 L'ente gestore sospende dalla partecipazione al mercato, per un periodo da uno a sei mesi, l'operatore commerciale agricolo che:
 - a) ponga in vendita prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola;
 - b) pratichi prezzi di vendita superiori a quelli previsti dal precedente articolo 7;
- 2 L'ente gestore può sospendere gli operatori agricoli dalla partecipazione al mercato, per un massimo di sei mesi, qualora gli stessi non ottemperino agli ulteriori obblighi previsti nel presente regolamento.
- 3 L'ente gestore esclude dal mercato l'operatore agricolo qualora:
 - a) perda uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere a), b) e c) del precedente articolo 4;
 - b) consenta l'utilizzazione del posteggio a persone diverse da quelle individuate dal precedente art. 5 comma 1, come previsto dal Decreto 20.11.2007 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- c) commetta, per due volte in un anno, la stessa violazione a disposizioni del presente regolamento o di altra normativa, per la quale non sia già prevista la cessazione dell'attività nel mercato;
- d) non consenta le verifiche presso la propria azienda;
- 4 Delle sospensioni ed esclusioni di cui ai precedenti commi l'ente gestore del mercato deve darne comunicazione, contenente le relative motivazioni, all'interessato. In caso di gestione di terzi l'ente gestore trasmette copia del provvedimento di sospensione od esclusione dell'operatore anche al Comune di Velletri- Ufficio Commercio.
- A seguito provvedimento di esclusione dal mercato per le motivazioni di cui alle precedenti lettere b), c), e d) del comma 3, non è consentito all'operatore presentare al Comune nuova domanda di assegnazione di posteggio nel mercato contadino per un anno dalla data di esclusione.
- Anche in caso di affidamento a terzi della gestione del mercato l'amministrazione comunale si riserva di procedere direttamente alla esclusione dal mercato, a seguito di accertamenti d'ufficio o in caso di mancata esclusione da parte dell'ente gestore, dandone comunicazione all'interessato e allo stesso ente gestore.
- 7 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00, con le modalità previste dalla L. 689/1981.
- 8 Qualora vengano accertate violazioni di cui ai commi 1) e 3) del presente articolo, all'Ente Gestore verrà applicata una sanzione di Euro 100,00.
- 9 In caso di più di tre violazioni nell'anno, verrà proposta la revoca della gestione.

COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 - Centralino: 06.961581 - P.I. 1001051000

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 24.11.2010

OGGETTO: Regolamento del mercato agricolo di vendita diretta di Velletri, in Località Rioli".

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in votazione la prosecuzione dei lavori consiliari oltre le sei ore regolamentari.

- > ENTRA il Consigliere Cugini Rolando.
- > Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).
- > Assenti n. 9 Consiglieri (Borri, Sorrentino, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Andreozzi, Righini, Cerini, Nardini).

Procedutosi a votazione per alzata di mano, la prosecuzione dei lavori consiliari è APPROVATA all'UNANIMITA' dei presenti con il seguente risultato:

- > Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).
- > Assenti n. 9 Consiglieri (Borri, Sorrentino, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Andreozzi, Righini, Cerini, Nardini).
- > Votanti n. 22.
- > VOTI A FAVORE n. 22, su n. 22 PRESENTI e N. 22 VOTANTI.

Poi il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Guglielmi ad illustrare il punto 6 all'o.d.g. avente ad oggetto "Regolamento del mercato agricolo di vendita diretta di Velletri, in Località Rioli".

Interviene, dunque, l'Assessore Carlo Guglielmi, che illustra la proposta.

Interviene poi il Consigliere Rolando Cugini presentando un emendamento condiviso dai Gruppi Consiliari di seguito trascritto:

"EMENDAMENTO

Oggetto: Emendamento alla delibera di approvazione del Regolamento del mercato agricolo di vendita diretta di Velletri – C.da Rioli.

1) L'articolo 8 è denominato "Organi di controllo".

2) All'articolo 8 il "Punto 1" seguirà con il numero "2" e il nuovo punto 1 recita: "Sulla esatta applicazione e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento vigila in primis l'Ente Gestore che in caso di violazioni irroga i provvedimenti di cui al successivo art. 10.

Al comma 2, dopo la lettera F) è aggiunta la lettera G) con la seguente previsione:

G) Un rappresentante nominato dalle associazioni di categoria dei commercianti.

All'articolo 10 è aggiunto:

il comma n. 8 – Qualora vengano accertate violazioni alle disposizioni del presente regolamento, l'Ente Gestore, che ha eventualmente omesso il preventivo controllo, dovrà corrispondere una sanzione pari all'introito giornaliero incassato per la concessione del posto, moltiplicato i giorni della violazione accertata:

il comma 9 – Le sanzioni di cui al comma 8 affluiranno in apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate al miglioramento del mercato stesso;

il comma 10 – In caso di accertate reiterazioni delle violazioni l'Ente Gestore potrà essere rimosso con apposita ordinanza sindacale.

F.to: I Consiglieri Rolando Cugini + 7"

Interviene Andolfi chiedendo sia espresso il parere sull'emendamento.

Interviene il Dirigente del V° Settore Dott. Massimo De Gregori.

Il Presidente, nelle more di eventuali rilievi della dirigenza competente, apre la discussione sulla proposta. Interviene il Consigliere Trivelloni.

Interviene il Presidente del Consiglio invitando il Vice Presidente Ciarcia a presiedere l'Aula per una breve sostituzione. Sostituisce la Presidenza il Vice Presidente Marilena Ciarcia.

- > ESCE il Presidente Treggiari.
- > Presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri. (Presenti n. 21/31).
- > Assenti n. 10 Consiglieri (Borri, Sorrentino, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Andreozzi, Righini, Cerini, Nardini, Treggiari).

Intervengono i Consiglieri Pallocca, Ciarla, Andolfi e Vincenzo Bagaglini.

Poi il Vice Presidente invita il Dirigente Dott. Massimo De Gregori ad esprimere il proprio parere sull'emendamento.

Interviene il Dott. De Gregori.

Alle ore 19.48 il Vice Presidente Ciarcia sospende la seduta.

Alle ore 20.01 il Vice Presidente Ciarcia riapre la seduta e dispone si proceda a verifica dei presenti.

- > Procedutosi per appello nominale, risultano presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri. (Presenti n. 21/31).
- > Assenti n. 10 Consiglieri (Rossi, Andreozzi, Righini, Cerini, Borri, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino).

La seduta è valida.

Il Vice Presidente Ciarcia dà atto di modifica condivisa all'emendamento presentato.

Interviene Rolando Cugini dando lettura dell'emendamento di seguito trascritto:

"EMENDAMENTO alla delibera di approvazione del Regolamento del mercato agricolo di Velletri – C.da Rioli.

- 1) l'art. 8 è denominato "Organi di controllo".
- 2) All'articolo 8, dopo il punto "1", inserire: "Sulla esatta applicazione e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento vigila l'Ente Gestore che in caso di violazione applica i provvedimenti di cui ai successivi articoli".
- 3) All'art. 10, è aggiunto: il comma 8): "Qualora vengano accertate violazioni di cui ai commi 1) e 3) del presente articolo, all'Ente Gestore verrà applicata una sanzione di Euro 100,00"; il comma 9) "In caso di più di tre violazioni nell'anno, verrà proposta la revoca della gestione".

Interviene il Dott. De Gregori esprimendo il proprio parere favorevole all'emendamento sopra trascritto.

Interviene il Consigliere Andolfi.

- > ESCONO i Consiglieri Serafi, Taddei.
- > Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/31).
- > Assenti n. 12 Consiglieri (Rossi, Andreozzi, Righini, Cerini, Borri, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino, Serafi, Taddei).

Intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento i Consiglieri Trivelloni, Andolfi, Pallocca e De Santis.

All'esito delle dichiarazioni di voto, il Vice Presidente pone in votazione l'emendamento presentato.

Procedutosi a votazione per appello nominale, l'emendamento è APPROVATO all'UNANIMITA' dei presenti con il seguente risultato:

- > Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/31).
- > Assenti n. 12 Consiglieri (Andreozzi, Righini, Cerini, Borri, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino, Serafi, Taddei, Rossi).
- Votanti n. 19.
- > VOTI A FAVORE n. 19, su n. 19 PRESENTI e N. 19 VOTANTI.

Rilevato che non vi sono interventi per dichiarazione di voto su proposta emendata, la stessa è posta in votazione.

Procedutosi a votazione per appello nominale, la proposta deliberativa emendata è APPROVATA all'UNANIMITA' con il seguente risultato:

- Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/31).
- > Assenti n. 12 Consiglieri (Andreozzi, Righini, Cerini, Borri, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino, Serafi, Taddei, Rossi).
- Votanti n. 19.
- > VOTI A FAVORE n. 19, su n. 19 PRESENTI e N. 19 VOTANTI.

- > ESCE il Consigliere Cugini Rolando.
- > Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/31).
- > Assenti n. 13 Consiglieri (Andreozzi, Righini, Cerini, Borri, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino, Rossi, Serafi, Taddei, Cugini Rolando).
- > ENTRANO i Consiglieri Serafi e Taddei.
- > Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/31).
- > Assenti n. 11 Consiglieri (Andreozzi, Righini, Cerini, Borri, Quaglia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Nardini, Sorrentino, Rossi, Cugini Rolando).

Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

IL VICE PRESIDENTE

(Marilena Ciarcia)



(Dott.ssa Rossella Menichelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il	Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo		
	sino al		
15 giorni ai sensi di Legge.			
Add: 1.7. D.C. 2010	Addì		
Il Messo Comunale Il Segretario Generale	Il Messo Comunale		
COMUNE DI VELLETRI IL MESSONOTIFICATORE Lufgi Crosso			
Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio; Vista la certificazione del Messo Comunale;	DI ESECUTIVITA'		
ATT	TESTA		
che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000	o dal		
è divenuta esecutiva il giorno	;		
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.	134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);		
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co	mma 3, del D. Lgs. 267/2000).		
Velletri,			
	Il Segretario Generale		